



SENTENZA N.
101/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dr. Guido Petrigni **Consigliere**

dr. Federico Lorenzini **Consigliere (relatore)**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23832** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 61242, reso da **Cupelli Mariangela**, in qualità di economo del **Comune di Comunanza (AP)** per l'esercizio finanziario 2021;

visti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 15 aprile 2025, con l'assistenza del segretario dott. Gerardo De Angelis, il consigliere relatore dott. Federico Lorenzini, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Mariaconcetta Pretara, e l'agente contabile Mariangela Cupelli.

FATTO

1. Il giudizio riguarda il conto indicato in epigrafe, che afferisce alla gestione economale svolta nel Comune di Comunanza, relativamente

all'esercizio finanziario 2021, dalla sig.ra Mariangela Cupelli.

Nella relazione d'irregolarità n. 846/2024 il magistrato istruttore ha riferito che il conto non era stato predisposto utilizzando il modello 23, così come previsto dal D.P.R. n. 194/1996, bensì il modello 21, non idoneo a rappresentare, sia per forma che per contenuto, diversamente da quanto richiesto dall'art. 140, comma 2, del c.g.c., i risultati della gestione economale.

In particolare: non erano riportati i riferimenti (numero e data) dei buoni d'ordine emessi né una breve descrizione delle tipologie di spese sostenute; non erano evidenziati i riassunti mensili sia dei buoni d'ordine emessi che degli eventuali reintegri ottenuti; inoltre, mancavano le indicazioni degli importi sia dell'anticipazione iniziale sia della restituzione della somma residua a fine esercizio.

A tal proposito, a seguito di richieste istruttorie di ulteriore documentazione, il Comune ha trasmesso il giornale di cassa del Servizio Economato ed una nota del responsabile dell'Area Finanziaria, con cui è stato comunicato che: *"Non sono presenti i mandati di apertura e gli ordinativi di chiusura [...]. Per quanto attiene alla gestione economale venivano emessi mandati ad hoc, all'occorrenza, per rimpinguare la dotazione, come risulta dal giornale di cassa sottoscritto dalla stessa Cupelli Mariangela"*.

Pertanto, il magistrato istruttore, dopo avere richiamato l'art. 111 del regolamento comunale di contabilità, che disciplina il *"Fondo di anticipazione"*, ha rilevato che il conto presentava evidenti difformità rispetto al contenuto minimo previsto dal modello 23 di cui al D.P.R. n. 194/1996; inoltre, la gestione economale non appariva conforme a

quanto prescritto dall'art. 111, comma 3, del suddetto regolamento.

2. Conclusivamente, il magistrato istruttore ha chiesto al Collegio di pronunciarsi, in via preliminare, sull'ammissibilità del conto, in quanto reso in difformità dal modello 23, e sull'eventuale obbligo di ripresentarlo; in subordine, di pronunciarsi sulle altre irregolarità segnalate, tra cui la mancata osservanza dell'obbligo di costituzione dell'anticipazione di cassa e dell'obbligo di riversamento del fondo residuo a fine esercizio finanziario.

3. Con memoria difensiva del 21/03/2025 la sig.ra Cupelli ha ridepositato il conto per l'esercizio 2021, predisposto in base al modello 23, riferendo che il responsabile del Servizio Finanziario aveva approvato il conto della gestione economica ed in sede di parifica non aveva eccepito il mancato riversamento dell'anticipazione a fine anno; ugualmente, nulla aveva osservato l'Organo di revisione, nell'ambito delle attività di verifica della gestione della cassa economica.

La Cupelli ha, inoltre, sostenuto che, comunque, si tratterebbe di irregolarità formali, in quanto le contestuali operazioni di riversamento delle somme residue alla fine dell'esercizio e di prelevamento della nuova anticipazione all'inizio dell'esercizio successivo vengono sostanzialmente a compensarsi sotto il profilo contabile, determinandosi una sorta di "neutralità" nell'ambito della giacenza di tesoreria dell'Ente.

4. All'odierna udienza, l'agente contabile Cupelli ha sostenuto che le irregolarità rilevate erano state da lei commesse in buona fede; il P.M. ha concluso per la dichiarazione d'irregolarità del conto, senza,

tuttavia, addebiti a carico dell'economo.

DIRITTO

1. Preliminarmente, appare utile richiamare la disciplina normativa ed i consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia di resa del conto.

A tal proposito, questa Sezione ha, più volte, evidenziato che:

“Il fondamento costituzionale dell’obbligo della resa del conto e del conseguente giudizio va rinvenuto innanzitutto nelle disposizioni dell’art. 81, dell’art. 97 e degli artt. 100 e 103 della Costituzione, da cui si evince che tale obbligo è stato configurato dal legislatore quale istituto di garanzia della correttezza e della trasparenza delle pubbliche gestioni, sotto il profilo della tutela dell’interesse oggettivo alla regolarità delle gestioni finanziarie e patrimoniali.

Requisito essenziale del giudizio di conto è quello della sua necessità, ragion per cui nessun agente contabile, che abbia comunque maneggio di denaro o di valori di proprietà dell’ente pubblico, può sottrarsi all’adempimento di tale fondamentale dovere. [...] Più di recente, il codice di giustizia contabile ha ribadito che la Corte dei conti ha giurisdizione sui giudizi di conto (art. 1) e che essa giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalle leggi (art. 137).

Con riguardo all’Economo, va evidenziato che esso rientra indubbiamente nella nozione generale di agente contabile, desumibile dall’art. 178 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 74 del R.D. n. 2440/1923.

Quanto alla gestione economale, le relative spese, secondo la giurisprudenza consolidata, costituiscono deroga rispetto al principio generale di necessaria

programmazione degli acquisti, essendo, in linea di massima, volte a

fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature ed ai materiali di

consumo, occorrenti per il funzionamento della struttura amministrativa.

Detta peculiare modalità di approvvigionamento e di spesa trova fondamento

nei principi generali in materia di amministrazione e contabilità pubblica, la

cui ratio va individuata nell'esigenza di consentire alle amministrazioni

pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il

funzionamento degli uffici, per le quali il ricorso alle ordinarie procedure

contabili potrebbe costituire un ostacolo al buon andamento, in termini di

efficienza, efficacia e speditezza, dell'azione amministrativa.

Sul piano contabile, mentre l'ordinario procedimento di spesa inizia con

l'assunzione dell'impegno e la prenotazione sul corrispondente capitolo di

bilancio (quest'ultima relativamente agli Enti aventi contabilità finanziaria di

carattere autorizzatorio, mentre per gli Enti pubblici con contabilità economica

si fa riferimento al c.d. budget), la procedura di spesa economale inizia, invece,

con un pagamento disposto direttamente dall'agente contabile (nei limiti delle

disponibilità ad esso assegnate e della capienza della relativa unità elementare

di bilancio – budget per gli enti con contabilità economica), che viene poi

ratificato dal responsabile del Servizio Finanziario, con imputazione al bilancio

e riconduzione all'impegno originariamente assunto con lo stanziamento sul

fondo economale.

Dal carattere anticipatorio (e sostanzialmente derogatorio) della gestione

economale discende la necessità che le amministrazioni pongano a disposizione

dell'economo fondi limitati, al fine di provvedere, in conformità alle richieste

dei singoli uffici, a spese minute ed indifferibili, salva la verifica del buon fine

delle medesime.

La gestione economale costituisce, dunque, una gestione di mera cassa in regime di anticipazione, ragion per cui l'economo, quale agente contabile, è personalmente responsabile delle somme ricevute a tale titolo e deve dimostrare, mediante il conto giudiziale, la regolarità dei pagamenti eseguiti, in stretta correlazione con le finalità per le quali erano state disposte le anticipazioni.

Ciò premesso, va affermata l'irregolarità delle spese economali, allorquando esse non siano previste dal regolamento di contabilità e/o economale o non siano riconducibili a finalità istituzionali dell'Ente o siano state effettuate in carenza dei relativi presupposti" (cfr., ex plurimis, Corte dei conti, Sez. Marche, sentenza n. 41/2024).

2. Ciò premesso, esaminati il conto e la documentazione successivamente acquisita, tra cui il giornale di cassa, il Collegio rileva che, pur risultando comprovate le criticità evidenziate dal magistrato istruttore in ordine alla gestione dell'economo Cupelli per l'esercizio finanziario 2021, le stesse non hanno, tuttavia, comportato concrete conseguenze dannose per il Comune.

Va, altresì, sottolineato che, in ordine alla criticità più rilevante, la responsabile del Servizio Finanziario, avv. Lucia Iezzi, ha dichiarato che: "[...] non sono presenti nel conto le indicazioni dei mandati di apertura e degli ordinativi di chiusura, in quanto tale 'best practice' è stata avviata a decorrere dal subentro del nuovo economo dott.ssa Carla Paparelli, in luogo del vecchio economo Mariangela Cupelli".

Deve, pertanto, ritenersi che il Comune abbia preso atto delle

irregolarità segnalate da questa Corte ed abbia operato per porvi rimedio.

4. Conclusivamente, il Collegio reputa che le criticità segnalate dal magistrato istruttore, pur sussistenti, restano, comunque, circoscritte ad un ambito formale, con la conseguenza che, ferma restando la pronuncia d'irregolarità del conto, peraltro, in conformità alle conclusioni formulate dalla Procura, non vi sia luogo ad addebiti a carico dell'agente contabile Cupelli.

4. In ordine alla regolazione delle spese di giudizio, l'accertata irregolarità soltanto formale del conto induce alla loro compensazione.

P. Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, dichiara l'irregolarità del conto giudiziale n. 61242, reso per l'esercizio finanziario 2021 da **Cupelli Mariangela**, in qualità di economo del Comune di Comunanza (AP), senza addebiti a carico del medesimo agente contabile.

Spese compensate.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Federico Lorenzini

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 21/05/2025

Il Funzionario amministrativo
dott. Gerardo De Angelis
(firmato digitalmente)